



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 25/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69634** depositato l'01.08.2024
proposto da **G. G. M. (C.F. OMISSIS)** nato a OMISSIS, rapp.to e difeso, in
virtù di procura in atti, dall'avv. Santino Spina con cui elett.te domicilia in
Palermo alla via Pietro Scaglione n.20/A – pec: santinospina@pecavvpa.it;

CONTRO

- **l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.**
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel
presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y,
Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi
(c.f. VLRFC72E20L112A) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti
del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.
37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso
l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, il ricorrente chiede a questa Corte di *“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,44% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2022, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo”*

II. A fondamento delle conclusioni riassunte, il M. espone:

a) di essere stato dipendente della Polizia Penitenziaria con decorrenza 12 gennaio 1982 e di essere stato collocato in quiescenza in data 22 ottobre 2013;

b) di essere titolare di pensione (n. OMISSIS) calcolata con il sistema misto per aver maturato, alla data del 31.12.1995, un’anzianità contributiva pari a 17 anni e 8 mesi (cfr. all. 1 al ricorso);

c) che al trattamento di quiescenza di cui è titolare, è stato applicata da

INPS – erroneamente – l’aliquota di rendimento ex art. all’art. 44 del D.P.R.

1092/1973, compendiata per il personale civile anziché quella compendiata

dall’art. 54 del medesimo T.U.;

III. Prospetta il ricorrente che il suo buon diritto trovi fondamento

nell’art. 1 co. 101 L. n. 234/ 2021, secondo cui *“al personale delle Forze di*

polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31.12.1995, di una

anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si

applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’art. 19 della

Legge 4 novembre 2010, n. 183, l’art. 54 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo

della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con

applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”, nei sensi

in cui è stato interpretato dalla giurisprudenza contabile (II App., sent. n.

41/2022). Conclude, su queste premesse, nel senso che egli ha dunque diritto

“al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico

erogato con attribuzione della percentuale del 2,44% ai fini del calcolo della

base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2022,

con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per

l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di

legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo

annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso,

inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di

ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo”.

IV. In data 11.01.2025, si è costituito INPS che, all’esito della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della giurisprudenza espressasi in subiecta materia, ha concluso acché si adotti, da parte di questo Decidente, “*ogni statuizione conforme a legge secondo quanto sopra esposto e contenuto nella citata circolare n. 44/2022*” di INPS.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto meritando condivisione, alla luce della documentazione in atti, la ricostruzione del quadro giuridico contenuta nel mezzo introduttivo e la tesi, sottesa a tale scritto difensivo, secondo cui in esso si iscriva pienamente il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza attraverso l’applicazione (imposta dall’art. 1 co. 101 L. n. 234/2021) alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995 dell’aliquota annua del 2,44 per cento e, per l’effetto, il suo diritto al pagamento da parte di INPS della conseguente maggiorazione che ne deriva sui ratei percetti con decorrenza 1° gennaio 2022. Deve in effetto osservarsi che con la legge 30.12.2021 (bilancio per l’anno 2022) n. 234, art.1, comma 101, il legislatore ha esteso al “*personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni*

anno utile”. Per quanto della disposizione sia da escludersi la portata interpretativa e, dunque, l’efficacia retroattiva, condivisa giurisprudenza contabile ha ritenuto applicabile la disposizione trascritta ai pensionati cessati dal servizio prima del 31.12.2021 e ai giudizi pendenti, formulando indicando i seguenti principi: «a) il beneficio di cui all’art.1, comma 101, l. n. 234/2021 deve intendersi applicabile anche al personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza al 31.12.2021; b) la decorrenza economica dell’aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione va individuata nella data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio per l’anno 2022, ossia all’ 01.01.2022». Per questa via, si è dunque ritenuto applicabile l’art. 54 DPR 1092/73 al personale già collocato in quiescenza al 31.12.2021, avendo l’art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fatto espresso riferimento a chi “in possesso alla data del 31.12.1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturata, sostenendo di assecondare una prospettiva mediana per la decorrenza economica derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione, per i soggetti già posti in quiescenza, come da lettera b) in precedenza indicata (cfr., analogamente, C. conti, App, nn. n. 45 del 20 gennaio 2022 e n. 33 del 7 febbraio 2022).

2. Le spese seguono la soccombenza e, in ragione della materia trattata, vanno liquidate a carico di INPS, ed in favore del ricorrente, nella misura di euro 300,00 (trecento,00), comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e

CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Santino Spina per aver dichiarato di averne fatto anticipo.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna INPS alla refusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, nella misura di euro **300,00** (trecento,00), comprensiva di spese generali ma oltre IVA e C.p.A. se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **21 gennaio 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 gennaio 2025

Pubblicata il 24 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

